



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Collegio di Milano

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Vittorio Santoro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato, in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo designato dal C.N.C.U (Estensore) |

nella seduta del 30 settembre 2010 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

La ricorrente, titolare di un contratto di conto corrente convenzionato con un canone mensile di importo pari a 7,00 euro, chiedeva in data 7 febbraio 2009 l'estinzione di tale rapporto e la contestuale accensione di un nuovo conto corrente presso una diversa filiale del medesimo intermediario.

In data 18 maggio 2009 l'intermediario procedeva alla chiusura del rapporto in questione, *"scollegando il rapporto dalle convenzioni in essere"*.

La ricorrente inviava reclamo all'intermediario in data 28 ottobre 2009 chiedendo chiarimenti sulle spese applicate successivamente alla richiesta di chiusura, di importo pari ad euro 190,00.

In particolare, rilevava come la richiesta di chiusura fosse stata contestuale a quella di apertura di un nuovo conto corrente presso una diversa filiale dell'intermediario ma come l'intermediario non avesse più applicato la convenzione al conto in via di chiusura, con il conseguente addebito in fase di liquidazione di spese ingiustificate.

Contestava, inoltre, l'eccessiva durata dei tempi di chiusura del conto, avvenuta circa 40 giorni dopo l'accredito dell'ultimo bonifico, ed il fatto che le disponibilità residue fossero state trasferite sul nuovo conto solamente in seguito ad un espresso sollecito da parte della filiale dove era stato acceso il nuovo conto.

L'intermediario riscontrava il reclamo in data 25 novembre 2009 e sosteneva la correttezza del proprio operato.

In particolare, precisava come la filiale avesse provveduto a scollegare il rapporto dalla convenzione in essere a seguito della richiesta presentata dalla ricorrente in data 17



febbraio 2009 avente ad oggetto la chiusura del conto con il contestuale trasferimento dello stesso presso un'altra dipendenza del medesimo intermediario.

Evidenziava, inoltre, come la ritardata chiusura dello stesso (avvenuta in data 18 maggio 2009) fosse dipesa dalle esigenze personali della ricorrente, la quale aveva espressamente richiesto di mantenere il conto aperto per qualche mese per ricevere ancora alcuni pagamenti, e come da ciò fossero conseguiti maggiori addebiti di spese che erano stati, comunque, in parte riaccreditati sul nuovo conto corrente.

Nello specifico, a fronte di un iniziale addebito di euro 194,35 a titolo di spese, l'intermediario aveva provveduto a riaccreditare l'importo totale di euro 55,40 sul nuovo conto.

La ricorrente, con lettera del 22 dicembre 2009, lamentava di non essere stata avvisata dal personale dipendente dell'intermediario delle conseguenze economiche della propria richiesta di mantenere aperto il conto corrente originario ed evidenziava come fossero trascorsi ben 38 giorni dalla data di ricevimento dell'ultimo bonifico (10 aprile 2009) alla data di effettiva chiusura (18 maggio 2009).

Rilevava, inoltre, come il parziale rimborso non fosse sufficiente a coprire il totale dei costi illegittimamente addebitati.

L'intermediario riscontrava tale ultimo reclamo con nota del 25 gennaio 2010 ribadendo quanto già rilevato nella comunicazione del 25 novembre 2009.

La ricorrente presentava ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario chiedendo una giustificazione delle voci indicate sull'estratto conto del 20 maggio 2009 a titolo di spese, per un importo complessivo di euro 193,05, nonché la condanna dell'intermediario al rimborso di quanto ingiustamente addebitato in fase di chiusura del conto.

L'intermediario, con le controdeduzioni presentate in data 8 giugno 2010, rilevava come la ricorrente nell'esaminare l'estratto conto fosse incorsa in un errore di calcolo per aver erroneamente sommato gli importi contabilizzati a suo debito, pari ad euro 140,00, con l'importo a suo credito di euro 54,35.

In particolare, precisava come tale ultimo importo costituisse *“un ulteriore accredito di euro 54,35 a favore della ricorrente come azzeramento del saldo del conto pure effettuato di iniziativa dalla filiale che, sommato a quello complessivo di euro 55,40 già sopra documentato porta il totale degli accrediti fatti ad euro 109,75”*. Di conseguenza, rilevava come l'onere rimasto effettivamente a carico della ricorrente fosse di soli 30,25 euro.

Sulle base di tali rilievi, l'intermediario chiedeva al Collegio di voler respingere il ricorso.

DIRITTO

Dagli adempimenti istruttori disposti dalla Segreteria Tecnica è emerso come la differenza a carico della ricorrente tra l'importo indicato nell'estratto conto di chiusura del conto corrente e quanto è già stato rimborsato dall'intermediario sia pari ad euro 30,25.

In particolare, dall'esame dell'estratto conto si rileva quanto segue:

- dallo scalare prima della chiusura del conto emergeva un saldo a debito per la cliente di euro 54,35;
- in sede di chiusura la banca ha provveduto ad elidere il saldo a debito della cliente con una scrittura a credito di pari importo (movimento avere euro 54,35 – causale: estinzione in linea capitale ed interessi del Conto corrente come da vostre istruzioni).

Le parti non hanno prodotto il contratto regolante il rapporto, ma non è contestato che il canone mensile concordato fosse pari a 7,00 euro.

Dalla documentazione allegata non emerge alcuna indicazione relativa all'eventuale mantenimento di tale canone, ma risulta pacifica tra le parti la circostanza che al conto



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

corrente siano state applicate le condizioni economiche standard a partire dalla data di richiesta della chiusura.

Si rileva, inoltre, come l'intermediario non abbia precisato, né fornito prova, del titolo dell'addebito dell'importo di euro 30,25 rimasto a carico della ricorrente.

Ciò premesso, ritiene il Collegio di dover accogliere il ricorso in quanto può ravvisarsi, nel caso di specie, una violazione degli obblighi di trasparenza, correttezza e buona fede gravanti sull'intermediario.

Occorre evidenziare come la modifica delle condizioni contrattuali in questione sia illegittima in quanto effettuata senza alcuna preventiva comunicazione alla ricorrente e senza alcuna giustificazione oggettiva.

Si palesa, infatti, priva di rilievo la circostanza che la mancata applicazione della convenzione che prevedeva il pagamento di un canone fisso mensile sia conseguente alla richiesta di chiusura del conto presentata dalla ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rifonda la somma di euro 30,25 alla ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO